

DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N. 185 - CRITERI E INDIRIZZI SU  
INCENTIVI ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA' E ALL'AUTOIMPIEGO

IL CIPE

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 che, all'art. 45, comma 1, delega il Governo ad emanare decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego;

VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 che, in attuazione della norma sopraindicata, detta disposizioni in materia di incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego definendone, fra l'altro, finalità, ambito territoriale di applicazione, tipologia, assegnando al CIPE il compito di stabilire criteri e indirizzi per il finanziamento dei progetti, affidando alla società Sviluppo Italia S.p.a. il compito di provvedere, nel quadro di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle attività di selezione dei progetti, erogazione delle agevolazioni, assistenza tecnica;

VISTA la nota della Commissione Europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, a) del Trattato C.E.;

VISTA la decisione della Commissione Europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, 3, c) del Trattato;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale che, fra l'altro, modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi a norma dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997;

VISTI gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalità regionali (G.U.C.E. n. C 74 del 10 marzo 1998);

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C 28 dell'1 febbraio 2000);

VISTO il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 10 del 13.01.2001) recante la disciplina degli aiuti di stato di importanza minore ("de minimis");

VISTO il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 10 del 13.01.2001) recante la disciplina in materia di aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese;

RITENUTO opportuno, al fine di rendere massimo, in termini di iniziative agevolate, l'effetto delle risorse destinate a incentivare autoimprenditorialità e autoimpiego;

UDITA la relazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

## DELIBERA

1. Nella valutazione delle domande di agevolazione ai sensi del citato decreto legislativo n. 185/2000, Sviluppo Italia si atterrà ai seguenti criteri:

per le misure agevolative di cui al Titolo I (autoimprenditorialità):

- attendibilità professionale dei soggetti proponenti;
- affidabilità del piano finanziario;
- redditività e livello tecnologico del progetto;
- potenzialità del mercato di riferimento;
- validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa;

per le misure agevolative di cui al Titolo II (autoimpiego):

- coerenza fra le caratteristiche del proponente e l'iniziativa proposta;
- esistenza delle condizioni formali e sostanziali per avviare l'iniziativa a partire dal momento della concessione dell'agevolazione;
- validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa;
- nel caso di proposte di autoimpiego in franchising, le valutazioni sulla idoneità dell'iniziativa e sull'affidabilità del proponente si estenderanno alla figura del "franchisor", alla sua organizzazione, alla formula commerciale proposta.

2. Ai fini della individuazione dei settori di appartenenza delle iniziative proposte Sviluppo Italia farà riferimento alla classificazione ISTAT delle attività economiche, adottando, ove necessario, il criterio dell'attività prevalente.
3. Preliminarmente alla concessione dei benefici Sviluppo Italia ne accerterà la compatibilità con la vigente normativa comunitaria.
4. Sviluppo Italia trasmetterà annualmente a questo Comitato una relazione di carattere economico finanziario sull'attuazione delle misure incentivanti di cui alla presente delibera.

5. Per le domande presentate a decorrere dalla data della presente delibera, fermo restando il limite del *de minimis*, individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie, gli incentivi per le misure microimpresa e franchising saranno concessi prevalentemente nella forma del mutuo agevolato. Lo stesso criterio, in prospettiva, sarà adottato anche per la misura lavoro autonomo.

Roma, 14 febbraio 2002

II PRESIDENTE DELEGATO  
Giulio TREMONTI